ENTE PARCO REGIONALE DEL TABURNO CAMPOSAURO
Piazza Vittorio Veneto, 82030 Cautano (BN)
Telefono 0824 973061 – Fax 0824 973979 - C.F. 92034300621
www.parcotaburno.it – pec.: parcotaburno@pcert.it- info@parcotaburno.it

ENTE PARCO REGIONALE DEL TABURNO CAMPOSAURO - eprtabu - 0001921 - Uscita - 24/11/2022 - 11:07

Spett.LE
COMUNE DI CAUTANO
Pec : pecmail@pec.comune.cautano.benevento.it

Oggetto: Rilascio del "Sentito" ai sensi dell'art. 5 comma 7 DPR 357/1997 e del comma 4 dell'art.1 della Legge Regionale della Campania n.16 del 7agosto 2014 relativo all'istanza di Vinca-screening per il progetto di "*taglio bosco ceduo di superficie pari a 1,77 ettari, in agro del Comune di Cautano (BN)*".
In catasto al foglio 03, p.lla. n. 60, di Ha 01, Are 54, Ca 50 (mq. 15.450), p.lla n. 61 di Ha 00, Are 22, Ca 90 (mq. 2.290), per un totale di superficie oggetto al taglio di mq. 17.740, in località "Criscuoli".

Ditta Committente: Felato Italo

Premesso che:

- la Comunità Montana del Taburno, ha trasmesso la documentazione relativa all'istanza di cui in oggetto, acquisita al Ns. prot. n.1898 del 22.11.2022;
- Il Comune di Cautano, delegato in materia di Valutazioni di Incidenza con Decreto Dirigenziale della Giunta regionale della Campania n. 105 del 14.06.2022, in qualità di autorità competente, ha richiesto a questo Ente, il parere "Sentito", acquisito con nota prot. n. 1916 del 24.11.2022;
- il taglio colturale del bosco a farsi, ricade nell'ambito del Parco Regionale del Taburno-Camposauro e all'interno del sito Natura 2000, - Z.S.C. IT8020007 "Camposauro", ed ammette una estensione di 01 ha, 77 are, 40 ca;
- l'area interessata dal taglio colturale è ricompresa nella zona "C" di perimetrazione del Parco Regionale;
- l'intervento rientra tra quelli consentiti dalle Norme Generali di Salvaguardia del Parco;
- le finalità del progetto di cui in oggetto, consiste nel taglio colturale di un bosco ceduo matricinato che prevede un taglio a raso con riserva di matricine della specie prevalente di Robinia e Roverella e secondaria di Orniello;
- gli interventi da realizzare, devono essere tesi a tutelare gli habitat naturali, la vita delle specie vegetali ed animali;
- la ditta committente, ha effettuato il relativo versamento per i diritti di istruttoria ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per il rilascio di Nulla-Osta/Sentito;

Considerato che:

- la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio Europeo del 21 maggio 1992, meglio conosciuta come Direttiva Habitat, si pone l'obbiettivo di contribuire a salvaguardare la biodiversità attraverso la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatica presenti sul territorio dell'Unione Europea;

ENTE PARCO REGIONALE DEL TABURNO CAMPOSAURO - eprtabu - 0001921 - Uscita - 24/11/2022 - 11:07

- con il D.P.R. n.357 dell'8 settembre 1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE", è stata recepita e attuata la suddetta Direttiva Habitat a livello nazionale, integrando la "Direttiva Uccelli" recepita in Italia con la Legge n. 157 del 11febbraio 1992;
- con il D.P.R. n.120 del 12 marzo 2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357", sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.R. 357/1997;
- al comma 7 dell'art.5 del D.P.R. n.357, come modificato dall'art.6 del D.P.R. 120/2003, si prevede che "*La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n.394, è effettuata sentito l'Ente di gestione dell'area stessa*";
- la "Valutazione di Incidenza" è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;
- le citate disposizioni, come è evidente, rendono obbligatoria l'acquisizione del "sentito" e quindi la sua espressione da parte dell'Ente Parco Regionale del Taburno-Camposauro, per tutti i procedimenti di "valutazione di incidenza" che interessano siti delle Rete Natura 2000 ricadenti anche solo parzialmente nell'area protetta regionale del Taburno -Camposauro;

Tenuto conto, che:

- la sottrazione di habitat sarà temporanea e reversibile, e che sarà osservato il fermo dei lavori nel periodo di riproduzione dell'avifauna;
- le lavorazioni per il taglio colturale, si compiranno durante la stagione silvana 2022-2023, e non interagiranno con le valenze ecologiche, poiché non verranno variati i fattori ambientali quali, la temperatura, l'umidità, la disponibilità di ossigeno, la circolazione dell'acqua;

Ritenuto sulla base di quanto sopra richiamato, di poter procedere per l'istanza in esame, alle opportune considerazioni e valutazioni istruttorie, concernenti il rilascio del "Sentito" da parte dell'Ente Parco, così come previsto dall'art.5 del D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 e ss.mm.ii e dal comma 4 dell'art. 1 della Legge Regionale del 7 agosto 2014 n.16;

Visto:

- il D.P.R. 357/1997
- la L.R. 33/1993 e ss.mm.ii.
- il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- la D.G.R. n. 795 del 19/12/2017 della Regione Campania.
- Le linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VincA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" Art.6, paragrafi 3 e 4;
- le Norme di Salvaguardia del Parco Regionale del Taburno-Camposauro;
- la delibera di Giunta Regionale n. 280 del 30.06.2021, avente in oggetto il recepimento delle Le linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VincA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" Art.6, paragrafi 3 e 4;

ENTE PARCO REGIONALE DEL TABURNO CAMPOSAURO - eprtabu - 0001921 - Uscita - 24/11/2022 - 11:07

Dato atto della necessità del rispetto degli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Campania;

alla stregua dell'Istruttoria compiuta, tenuto conto di quanto riportato in narrativa,

SI ESPRIME PER QUANTO DI COMPETENZA

PARERE FAVOREVOLE al rilascio del "*SENTITO*" ai sensi dell'art. 5 comma 7 D.P.R. n. 357/1997 e del comma 4 dell'art.1 della Legge Regionale della Campania n.16 del 7agosto 2014, per il progetto di "*taglio bosco ceduo di superficie pari a 1,77 ettari, in agro del Comune di Cautano (BN)*".
In catasto al foglio 03, p.lla. n. 60, di Ha 01, Are 54, Ca 50 (mq. 15.450), p.lla n. 61 di Ha 00, Are 22, Ca 90 (mq. 2.290), per un totale di superficie di mq. 17.740, in località "Criscuoli",
con le seguenti prescrizioni:

1. I lavori a farsi devono essere coerenti con le disposizioni delle "norme di conservazione del sito" indicate nella D.G.R. n. 795 del 19/12/2017 della Regione Campania;
2. Rispetto delle indicazioni di cui all'art. 79, commi 1 e 7 (tutela della biodiversità) del Regolamento Regionale n.2 del 21 febbraio 2020 e ss. mm.ii.;
3. Non eseguire movimenti di terra in generale e non venga modificata/ampliata/sostituita la viabilità forestale esistente,
4. Evitare la rottura del cotico onde impedire di accrescere e i fenomeni di erosione concentrata del suolo e l'asportazione della lettiera, quale massa utile alla micro fauna;
5. Non alterare in alcun modo la rete di smaltimento delle acque meteoriche naturali esistente;
6. Laddove le pendenze sono eccessive, nel rispetto dei punti 4 e 5, l'esbosco deve essere fatto con canalette, fili a sbalzo o a soma;
7. È vietato depositare, anche temporaneamente, materiale legnoso o di risulta all'interno dell'alveo, di fossi ed impluvi, per evitare i rischi connessi al trasporto a valle di tali materiali, in caso di forti precipitazioni;
8. Nei boschi con pendenza superiore al 70 per cento, il numero minimo di matricine per ettaro deve essere aumentato da 50 a 70 per i cedui di castagno, e da 70 a 100 per gli altri;
9. Le matricine vanno scelte fra le specie che compongono il ceduo, dando preferenza alle specie quercine;
10. Relativamente all'allestimento e allo sgombero delle tagliate, sia osservato quanto prescritto all' art.58 del Regolamento Regionale n.2 del 21 febbraio 2020 e ss..mm..ii..; è vietato in loco l'abbruciamento dei residui della lavorazione dei boschi.
11. devono essere rilasciati alberi che presentano cavità, utilizzati dalla fauna presente come sito di nidificazione, tane e ricoveri; salvaguardare dal taglio la vegetazione delle aree cespugliate con scarsa presenza di alberi e le piante presenti nelle radure; Deve essere rilasciato ad invecchiamento indefinito almeno un albero per ettaro, scelto tra quelli di maggior diametro o sviluppo.
12. Utilizzare solo macchine operatrici gommate durante l'esecuzione dei lavori;
13. Utilizzo di macchine e impianti per le lavorazioni, silenziati e conformi alle normative (migliori caratteristiche di emissione sonora e luminosa); le macchine da utilizzare dovranno inoltre essere conformi alla normativa in materia di emissione in atmosfera ed avere buone condizioni manutentive;
14. Le lavorazioni, dovranno essere condotte in orario diurno (terminare un'ora prima del tramonto e iniziare un'ora dopo il sorgere del sole);

Il presente " *SENTITO* ", non costituisce "Nulla Osta di conformità alle Norme di Salvaguardia", di cui alla DGR n. 1404 del 12/04/2002, concernente "Istituzione dell'Ente Parco Regionale del Parco del Taburno - Camposauro".
Il presente " *SENTITO* ", non sostituisce l'esito della Valutazione di incidenza da espletare a cura della competente Autorità e che dovrà poi essere trasmesso a quest'Ente.

Il Nulla Osta di conformità alle Norme di Salvaguardia del Parco, sarà rilasciato su richiesta, solo dopo l'esito della Valutazione di Incidenza, che verrà trasmesso allo scrivente Ente.

Parere emesso in data 24.11.2022

Il Responsabile Amministrativo
dott. Luigi La Pietra



ENTE PARCO REGIONALE DEL TABURNO CAMPOSAURO - eprtabu - 0001921 - Uscita - 24/11/2022 - 11:07